



05018 2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T

composta dai magistrati:

Oggetto

Dott. Mario Cicala

- Presidente -

**Irpef- Reddito metro-
Elementi probatori.**

Dott. Salvatore Bognanni

- Consigliere -

Dott. Marcello Iacobellis

- Consigliere -

Ud. 5/2/2015 - CC

Dott. Giuseppe Caracciolo

- Consigliere

R.G.N. 27607/2013

Dott. Angelina-Maria Perrino

- Rel. Consigliere Rep.

CVT CI

ha pronunciato la seguente

Ud. 5.2018

ORDINANZA

sul ricorso 27607-2013, proposto *da*:

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a
margine del ricorso, dagli avvocati ed
con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla vi:
presso lo studio legale associato

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *pro tempore*;

- intimata -

avverso la sentenza n. 179/04/13 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 4, depositata in data 19 aprile 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
febbraio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la
relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
constatata la regolarità delle comunicazioni e sentito, per il

Ud



ricorrente, l'avv.

osserva quanto segue.

In fatto.

Il contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento, rispettivamente concernenti gli anni d'imposta 1997, 1998 e 1999, basati sull'acquisto, risalente al 1999, di un fabbricato per una somma d'importo incompatibile con i redditi dichiarati, anche al cospetto della omessa risposta al questionario inviato a norma dell'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 e ne ha ottenuto l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Di contro, quella regionale ha accolto l'appello dell'ufficio, costruendo gli indici del redditometro come fonti di una presunzione legale relativa, ma rimarcando che l'acquisto della proprietà è avvenuto con atto pubblico di compravendita corredata di quietanza a saldo del prezzo versato, parte soltanto del quale è stata oggetto di un contratto di mutuo.

Ricorre il contribuente per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso a quattro motivi, illustrati altresì con memoria, cui non c'è replica.

In diritto.

1.- Il ricorso principale può essere definito in camera di consiglio, risultando fondato, nei limiti che seguono.

2.- Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., col quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 2697 cod.civ., là dove la sentenza ha costruito gli elementi del redditometro come fonti di presunzione legale relativa, capaci

no



di dispensare il fisco dall'onere di fornire ulteriori prove, non coglie la *ratio decidendi*.

2.1.-Ciò in quanto la ricostruzione in esame funge, nell'impianto della sentenza, da inquadramento giuridico della questione: il perno della decisione non sta nelle conseguenze tratte dal riparto dell'onere della prova, che fissa una regola residuale di giudizio in base alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti, ma sta nella valutazione delle risultanze probatorie.

2.2.-Il giudice d'appello, in luogo di applicare le conseguenze desumibili dall'applicazione della regola di giudizio tratta dal riparto dell'onere della prova, valuta direttamente gli elementi probatori offerti, valorizzando, in particolare, la circostanza che *<<...l'acquisto della proprietà è avvenuto attraverso un atto pubblico di compravendita nel quale l'ufficiale rogante ha indicato il prezzo dell'acquisto con quietanza di saldo. Contestualmente al rogito, per stessa ammissione della parte, è stato stipulato un contratto di mutuo destinato ad ottenere il parziale finanziamento della somma necessaria per l'acquisto. Trattasi di circostanze che stanno a confermare il trasferimento oneroso dell'immobile>>*.

2.3.- Riesce, quindi, applicabile il principio di diritto, secondo cui spetta al giudice del merito valutare la rispondenza dei fatti dedotti ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (tra varie, Cass. 2 aprile 2009, n. 8023; 21 ottobre 2003, n. 15737).



3.- Al cospetto delle risultanze al proprio esame, la Commissione tributaria regionale ha giudicato inconferenti le considerazioni del contribuente che ricostruivano l'atto non già come compravendita, bensì come donazione, di guisa che il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., col quale il contribuente si duole della violazione dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, finisce con non aggredire anch'esso la *ratio decidendi* indicata.

3.1.- Ciò in quanto il richiamo dell'art. 24 del d.p.r. 131 del 1986 è speso soltanto al fine di escludere il peso ascritto dal contribuente al rilascio a proprio nome della concessione edilizia, in base alla quale egli ha assunto di avere realizzato l'immobile in economia.

4.-Il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, col quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, 3° co., del d.p.r. n. 600 del 1973, là dove la sentenza ha affermato l'inutilizzabilità in sede contenziosa dei documenti e delle notizie non forniti in sede di risposta al questionario inviatogli dall'Agenzia, è inammissibile, perché non sufficientemente specifico.

4.1.-Differentemente da quanto sostiene in memoria, col ricorso il contribuente calibra il motivo sull'inapplicabilità della preclusione processuale stabilita dall'art. 32 de. d.p.r. 602/73, perché, deduce, <<...non risulta agli atti del processo che l'Agenzia abbia informato il della inutilizzabilità in sede contenziosa delle notizie e documenti non prodotti...>>; il che, implicitamente, ma inequivocabilmente, comporta che il questionario, del quale indica finanche il numero, sia stato conosciuto, sia pure

60



privo, nella prospettazione del motivo, dell'avvertimento circa le conseguenze dell'omessa risposta.

4.2.-Allora, a fronte dei lapidari riferimenti contenuti in sentenza, il contribuente non specifica quali fossero i documenti e le notizie cui si riferisce, al fine di consentire al Collegio di delibare la rilevanza della censura.

5.- È, invece, fondato il quarto motivo di ricorso, anch'esso proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., col quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, 4° co., del decreto legislativo n. 546 del 1992, là dove il giudice d'appello fa leva sulla preclusione posta dalla norma, che inibisce la prova testimoniale nel processo tributario.

5.1.-La statuizione della sentenza si pone difatti in contrasto col principio di diritto, in base al quale nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione, va riconosciuto non soltanto all'Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa (Cass. 14 maggio 2010, n. 11785; conformi, Cass. 20028/11 e 8987/13).



5.2.- Il motivo va in conseguenza accolto e la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché valuti la rilevanza della dichiarazione extraprocessuale della quale e della rituale introduzione in giudizio della quale dà conto il contribuente.

per questi motivi

la Corte:

accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri tre, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015.

Il presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi _____

12 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario

